

# Tutti i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi devono osservare le seguenti disposizioni normative:

ESPOSIZIONE DELLA MERCE E INSTALLAZIONE DI MANUFATTI	OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE	USO E GESTIONE DEI LOCALI	PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE	ESPOSIZIONE DI MERCI E ARTICOLI PARTICOLARI
<p><b>Disposizioni generali</b> (Regolamento di Polizia Urbana, art. 7)</p> <p><b>Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà. E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo.</b></p> <p><b>Apprestamenti ed arredi esterni</b> (Regolamento Edilizio, art. 42 lettera h)</p> <p>Al piano terra degli edifici, in fregio a spazi di uso pubblico, in fregio ai porticati, tra unità immobiliari che prospettano sullo stesso porticato e/o spazio di uso pubblico o fruibile dal pubblico, è assolutamente vietato mettere in opera arredamenti o altri apprestamenti che impediscano il libero transito delle persone e che modificano l'aspetto esteriore dell'edificio (tipo applicazioni in materiali plastici, finte colonne, stalattiti e stalagmiti, sovrastrutture di ogni genere, ecc).</p> <p><b>Artigiani del settore alimentare</b> che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali (L.R. 29/2007, artt. 8 e 32)</p> <p>Le attività artigianali possono esclusivamente vendere per asporto i beni di produzione propria e di questi non è consentito il consumo sul posto. <b>L'installazione di tavoli, sedie e panchine all'interno e all'esterno di tali attività configura un'attività di somministrazione di alimenti e bevande non autorizzata</b> ai sensi della L.R. n. 29/2007.</p>	<p><b>Tipologia delle occupazioni e provvedimenti autorizzatori</b> (Regolamento COSAP, art. 42 comma 4)</p> <p>Per ragioni di pubblico decoro nonché per ragioni di sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale, non si autorizzano di norma occupazioni su marciapiedi pubblici o sugli accessi al mare in ossequio alle leggi vigenti, fatta eccezione per le occupazioni poste in essere per l'attività edilizia, nonché per lavori di manutenzione, riparazione, pulizia, dipintura e operazioni di trasloco.</p> <p><b>Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali</b> (Regolamento COSAP, art. 17-bis)</p> <p>Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di commercio.</p> <p><b>Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.</b></p> <p>Per le occupazioni da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata compatibilmente con le norme del Codice della Strada nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune, salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, nuove strutture di arredo, parapetti, ecc. poste a margine dello spazio occupato.</p> <p>Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali e in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale, le autorizzazioni/concessioni potranno essere rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione Comunale, anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.</p> <p>Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con <b>ombrelloni o copertura di altra foggia aventi carattere precario</b>, potranno farlo a condizione che <b>l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2</b> al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sui marciapiedi; in ogni caso <b>le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.</b></p> <p>L'Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria, si riserva la facoltà, per motivi di estetica e decoro ambientale, di determinare sia le caratteristiche che il colore degli ombrelloni e simili.</p>	<p><b>Occupazione di altri locali</b> (Regolamento di Polizia Urbana, art. 7-ter)</p> <p><b>È vietato l'utilizzo di locali non destinati ad abitazione e privi della dichiarazione di abitabilità</b> di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. e art. 4 del D.P.R. 425/94.</p> <p><b>Detti locali, non possono, neanche temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per abitazione.</b></p> <p>La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.</p> <p><b>Luminarie e cavi elettrici</b> (Regolamento di Polizia Urbana, art. 42)</p> <p>Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per l'adduzione dell'energia in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.</p> <p><b>Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.</b></p> <p>(Decreto Ministeriale n. 37/2008)</p> <p><b>L'installazione di impianti elettrici e degli altri impianti di cui all'art. 1 del D.M. n. 37 del 22.01.2008 dovrà avvenire conformemente alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale medesimo, evitando in particolare cavi o fili pendenti all'esterno degli edifici.</b> In ogni caso il titolare dovrà essere in possesso della dichiarazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.</p>	<p><b>Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici</b> (Regolamento di Polizia Urbana, art. 8)</p> <p>E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.</p> <p>I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio (art. 42, lett. h), può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.</p> <p><b>Tenuta delle aree scoperte</b> (Regolamento di Polizia Urbana, art. 9)</p> <p>Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio (art. 7), tutte le aree scoperte site nel contesto dell'aggregato urbano e fino ad una distanza di 500 metri dall'abitato stesso devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da deposito di immondizie e rifiuti di ogni sorta.</p> <p>Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati:</p> <p><b>Attività di carico e scarico merci e materiali</b> (art. 42)</p> <p>Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, ferma restando l'applicazione di sanzioni amministrative.</p> <p><b>Pulizia di aree esterne a pubblici esercizi</b> (art. 45)</p> <p>I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del Servizio.</p> <p>Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (carte, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio (art. 42, lett. h), può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.</p> <p>All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.</p> <p><b>Sgombero del ghiaccio e della neve: obblighi vari</b> (art. 49)</p> <p>(...) In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo agli occupanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via (negozi, laboratori ed esercizi pubblici) di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino a un massimo di due metri della loro larghezza e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione dai passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.</p> <p>Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1,5 metri e per l'intero fronte delle proprietà come sopra. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio.</p> <p>E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargere acqua che possa gelare. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.</p> <p>Ai residenti è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.</p>	<p><b>Protezione e conservazione delle sostanze alimentari</b> (Regolamento di igiene alimenti e bevande, art. 31 commi dal 1° all'8°)</p> <p>I banchi di custodia e di esposizione delle merci e derrate allo stato sfuso devono essere realizzati con materiale facilmente pulibile e disinfettabile, possedere vetrine, non apribili da parte degli avventori, di altezza e profondità adeguate a proteggere dal pubblico e da altre cause di insudiciamento tutti gli alimenti esposti, garantire corrette condizioni di conservazione, anche mediante adeguata separazione per tipologia delle sostanze alimentari.</p> <p>Le attrezzature frigorifere per la conservazione degli alimenti deperibili devono essere munite di termometro visibile. Le lampade delle vetrine di custodia e dei banchi frigoriferi espositivi devono essere dotate di sistema di protezione.</p> <p>La carta o il materiale di altro genere destinato ad avvolgere con contatto diretto le derrate alimentari sfuse, devono essere per uso alimentare e tenuti in appositi cassette, contenitori o dispositivi atti a proteggerli dalla polvere o dall'eventuale insudiciamento.</p> <p>Nei negozi ove si effettua la vendita di generi tra loro diversi, per natura e per composizione, le merci devono essere depositate ed esposte in reparti o in scaffali ben distinti.</p> <p>Nella vendita di alimenti sfusi che vengono consumati tal quali (es. formaggi, affettati, pane, prodotti della pasticceria, ecc.) dovrà essere evitato il contatto diretto con le mani ricorrendo all'uso di idonei strumenti.</p> <p>E' altresì vietato attendere promiscuamente sia alla manipolazione dei generi alimentari che al maneggio del denaro, a meno che non vengano impiegate idonee attrezzature atte ad evitare il contatto diretto delle mani con gli stessi.</p> <p>È fatto divieto agli acquirenti di toccare con le mani nude, per scegliere, la merce esposta non confezionata.</p> <p><b>Le merci non possono essere collocate direttamente sul pavimento, ma da esso sollevate almeno di 30 cm. I prodotti alimentari non confezionati</b> devono essere mantenuti al riparo da ogni causa di inquinamento e <b>non possono essere esposti in spazi esterni al negozio, salvo quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o depellamento.</b></p> <p><b>Pubblicazioni e spettacoli osceni</b> (Codice Penale, art. 528)</p> <p>E' vietato, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare ovvero mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie.</p> <p>E' altresì vietato fare commercio, anche se clandestino, degli oggetti sopra indicati, ovvero distribuirli o esporli pubblicamente.</p> <p>E' inoltre vietato adoperare qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti in questione, nonché dare pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.</p>

**N.B.: Le violazioni alle suddette disposizioni sono sanzionabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente**